

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI GIORNALISTA**

**– ADDETTO STAMPA - CIG \_\_\_\_\_**

**TRA**

**Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER), con sede legale in Bergamo, Via Mazzini n. 32/a, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale Cav. Dott. Corrado Pietro Attilio Della Torre (Committente)**

**E**

**Sig./ra \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (...) il .././../, residente in \_\_\_\_\_ (...) via \_\_\_\_\_, con domicilio c/o lo studio legale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (...) via \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_ (Appaltatore / Professionista)**

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2024, ALER Bergamo Lecco Sondrio ha avviato la procedura di selezione, a mezzo di avviso pubblico pubblicato in data \_\_\_\_\_ sul sito istituzionale di ALER e sulla piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID \_\_\_\_\_), di n. 1 esperto per il conferimento di "incarico di giornalista – addetto stampa";
- a seguito dell'esperimento del suddetto procedimento di selezione il Sig./ra \_\_\_\_\_ è risultato/a idoneo/a ad assumere il presente incarico;
- con Determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati validati i lavori della Commissione;
- con Provvedimento del Presidente n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023 è stato determinato l'affidamento dell'incarico al Sig./ra \_\_\_\_\_ quale esperto/a per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso di selezione;

- in data \_\_\_\_\_ il Sig./ra \_\_\_\_\_ confermava l'accettazione dell'incarico.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

#### **ART. 1 – RAPPORTO**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell'Avviso di selezione.

Il Professionista dichiara di essere iscritto all'Ordine dei giornalisti di \_\_\_\_\_ .

#### **ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Professionista, in particolare, dovrà curare - quale direttore responsabile - la redazione e pubblicazione con cadenza, almeno, semestrale del periodico informativo aziendale "ABITALER" e gestire, sotto l'indirizzo e la supervisione del Presidente di ALER, i collegamenti con gli organi di informazione, in stretta collaborazione con la struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Ente.

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento delle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Redazione degli articoli del periodico ABITALER anche in qualità di direttore responsabile e cura della sua pubblicazione e distribuzione;
- b) rassegna stampa quotidiana sui temi di interesse di ALER e gestione del suo archivio;
- c) diffusione di informazioni in ordine ad attività di ALER a livello locale, regionale e ove occorra nazionale, sotto l'indirizzo e la supervisione del Presidente di ALER, mediante organizzazione di conferenze stampa, redazione di comunicati stampa e relativa rendicontazione dei contenuti;
- d) collegamento con le redazioni e i corrispondenti locali delle testate giornalistiche;

- e) predisposizione e coordinamento del materiale informativo da esporre ad eventuali fiere;
- f) raccolta e gestione del materiale fotografico degli eventi organizzati da ALER;
- g) ogni altra attività rapportata alla funzione di addetto stampa secondo gli indirizzi del Presidente, il contenuto delle disposizioni di legge, norme e procedure dell'Ente, assicurando sempre il rispetto delle regole deontologiche proprie della professione giornalistica;
- h) gestione dell'attività di informazione esterna al fine della comunicazione, all'inquilinato e ai portatori di interessi, di eventi, iniziative ed opere di interesse pubblico e sociale realizzate o da realizzarsi da parte di ALER;
- i) gestione delle attività informative volte a integrare e rafforzare le attività di comunicazione e marketing finalizzate a stimolare le richieste di assegnazione degli alloggi ERP, la locazione di box e alloggi sul libero mercato, la vendita di aree e alloggi, nonché a potenziare e diffondere l'immagine aziendale sinergica nelle attività di gestione degli utenti e di comunicazione della molteplicità delle attività aziendali;
- j) predisposizione del progetto di servizio per l'individuazione di un operatore specializzato al quale affidare la gestione dell'informazione e comunicazione aziendale mediante audiovisivi e strumenti telematici, con particolare riferimento alle iniziative finanziate dal PNRR e da fondi regionali, e l'eventuale rifacimento del sito web dell'Azienda;
- k) coordinamento delle attività eventualmente affidate ad altro operatore in esecuzione del progetto di servizio di cui alla lettera precedente;
- l) ogni altra prestazione tipica della funzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di informazione e comunicazione pubblica, di obiettività e imparzialità dell'informazione, ivi comprese quelle attinenti alla neutralità della comunicazione in periodo pre-elettorale.

### **ART. 3 – MODALITA'DI ESECUZIONE, OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO**

Il Professionista eseguirà l'affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente contratto.

Il Professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed

organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Professionista dovrà comunicare i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.).

Il professionista incaricato dovrà assicurare:

- il rapporto continuativo con il Presidente e un collegamento costante con la struttura per ricevere informazioni a valenza comunicativa, partecipando anche agli eventuali incontri richiesti dall'Ente;
- la propria presenza quando sia necessario svolgere l'attività sul territorio amministrato;
- un puntuale raccordo con la Direzione Generale Casa e housing sociale di Regione Lombardia in occasione di eventi istituzionali, conferenze stampa, inaugurazioni, pubblicazioni, iniziative pubbliche di forte interesse sociale, pubblicazioni di interesse pubblico, nel rispetto delle Direttive regionali annuali alle Aler.

Per l'espletamento del servizio, il Professionista dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

#### **ART. 4 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)**

Il Professionista si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 39 del 18 dicembre 2023 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato

previste dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale [www.aler-bg-lc-so.it](http://www.aler-bg-lc-so.it), sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all'Appaltatore.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate o identificabili per le quali l'Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto. È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva

comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

#### **ART. 5 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE**

L'attività svolta dal Professionista nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale, del RUP e degli Uffici preposti, per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere al Professionista e di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.

#### **ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di **12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi** dalla data di sottoscrizione dello stesso (o dall'eventuale richiesta di anticipazione dell'incarico avvenuta in data \_\_\_\_\_ a mezzo \_\_\_\_\_).

**In considerazione dell'elevata e necessaria sinergicità dell'incarico con i vertici aziendali, la durata del contratto risulta obbligatoriamente correlata al venir meno, per qualsiasi ragione, della nomina dell'Organo di vertice – Presidente – dell'azienda. Tale evenienza comporterà l'immediata liberazione dalle obbligazioni contrattuali delle parti e, pertanto, l'immediata risoluzione del contratto. La caducazione del contratto non comporterà per Aler alcun onere, fatto salvo il pagamento delle somme dovute sino al giorno delle dimissioni, della revoca od altro del Presidente.**

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'importo del contratto è determinato in **€ 25.000,00 (euro venticinquemila/00) annui** oltre IVA, oneri e imposte di legge.

Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.

Non sono previste modifiche dell'importo contrattuale né indennità al termine dell'incarico.

Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale, dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità contributiva, nonché previa verifica della prestazione resa; il corrispettivo sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte del professionista. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Professionista dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta.

Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità assoluta del contratto.

Il Professionista dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dal Professionista, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:

- IBAN: ....., presso la Banca .....
- Delegato/a: sig./sig.ra ....., codice fiscale .....,  
nato/a a ..... (....) il .././...., residente in  
..... (....) via/piazza ....., ....



Il Professionista dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.

#### **ART. 8 – PENALI**

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle stesse, Aler ha facoltà di applicare una penale di valore compreso fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00, in relazione all'inadempimento rilevato. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza a seguito della quale il Professionista avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva integrazione dell'importo originario dovrà aver luogo entro 10 giorni.

Aler si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

L'applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali consente ad Aler di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso Aler si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) la mancanza o il venir meno di anche solo uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 5 dell'Avviso di selezione;
- b) il sorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 11 dell'Avviso di selezione;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
- d) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e) nei casi di violazione delle norme del presente contratto che prescrivano la risoluzione dello stesso.

Aler provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.). Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'affidamento dell'incarico ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda.

Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali Il Professionista potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che Il Professionista abbia risposto, Aler ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto di Aler al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, Il Professionista dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo incaricato.

Nel caso di risoluzione del contratto Il Professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.

## ART. 10 – RECESSO

**Aler si riserva in ogni tempo la facoltà di recesso “*ad nutum*” dal presente contratto (comunicato a mezzo PEC e/o Raccomandata a.r.), senza obblighi di motivazione, fatto salvo un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni al Professionista. Il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.**

Aler ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione al Professionista con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.

È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.

In tale ipotesi, Il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

È consentita al Professionista analoga facoltà di recesso “*ad nutum*” (comunicato a mezzo PEC e/o Raccomandata a.r.) dal presente contratto, fatto salvo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, se richiesto da Aler, il Professionista dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 120 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo incaricato. Il Professionista ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola

d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, Il Professionista dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

#### **ART. 11 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA (OBBLIGHI)**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, Il Professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui Il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Il Professionista ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

#### **ART. 12 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Professionista dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa professionale RC in corso di validità n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

Il Professionista dovrà presentare al Dirigente Area Amministrativa di Aler e/o al RUP la polizza assicurativa ed i successivi rinnovi.

Il Professionista sarà comunque tenuto a risarcire i danni non coperti e/o eccedenti il massimale assicurato.

#### **ART. 13 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.

Costituiscono parte integrante del presente contratto, benché non allegate, le prescrizioni contenute nell'Avviso di selezione.

#### **ART. 14 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali; a carico del Professionista restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.

- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 D.lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: [info@pec.sistemasusio.it](mailto:info@pec.sistemasusio.it)
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

#### **ART. 16 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, \_\_\_\_\_

**(Appaltatore/Professionista)**

\_\_\_\_\_

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.lgs. n. 82/2005)

**ALER Bergamo-Lecco-Sondrio  
IL DIRETTORE GENERALE**

**Corrado Pietro Attilio Della Torre**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale

(art. 24 del D.lgs. n. 82/2005)